

Question time 1 – La disapplicazione della legge

PREMESSO CHE

L'articolo 3 bis della Legge 119 stabilisce che, dall'anno scolastico 2019/2020, siano applicate delle misure di semplificazione. Le tappe previste sono queste:

- entro il 10 marzo le scuole mandano all'azienda sanitaria di riferimento gli elenchi degli iscritti all'anno successivo;
- entro il 10 giugno l'Ausl restituisce gli elenchi con l'indicazione dei bambini che risultano non in regola;
- i dirigenti invitano i genitori dei bambini non in regola a consegnare entro il 10 luglio la documentazione, vale a dire:
 - a. la certificazione vaccinale rilasciata da Ausl oppure
 - b. l'esonero dalle vaccinazioni oppure il differimento firmati dal pediatra oppure
 - c. la richiesta di appuntamento vaccinale fatta dai genitori ad Ausl.

Secondo il medesimo articolo **solo coloro che al 10 luglio non hanno consegnato la documentazione ricevono un provvedimento di decadenza dell'iscrizione.**

Da nessuna parte nella legge (e nemmeno nelle successive circolari) si legge che la richiesta di appuntamento all'Ausl vale solo per il primo anno di iscrizione.

L'articolo 3bis, fra l'altro, si applica proprio da quest'anno, per cui non esiste ragione per sostenere che la richiesta di appuntamento non sia sufficiente perché i bambini rimangano iscritti a scuola.

La legge prevede che la scuola mandi all'Ausl la documentazione consegnata dai genitori, e poi è Ausl che deve provvedere agli adempimenti che le competono.

Nessun altro scambio di informazioni è previsto fra scuola ed Ausl né il Garante della privacy li ha consentiti.

Il Comune di Ferrara ha adottato, come sarebbe stato naturale per tutti, questa interpretazione letterale della norma e ha deciso di non escludere nessun bambino dal suo percorso scolastico.

Il Comune di Forlì, invece, ha sospeso dei bambini a pochi giorni dall'inizio della scuola dopo aver approvato una determina che nulla a che fare con quanto stabilito dalla 119 e che prevede scambi di informazioni con Ausl assolutamente illegittimi e che verranno segnalati al Garante della Privacy.

Appurato che gli strumenti di inclusione scolastica sono già contenuti nella sopracitata Legge 119 del 2017,

SI CHIEDE

Perché il Comune di Forlì non si è limitato ad applicare letteralmente la legge e l'ha voluta interpretare in maniera fantasiosa?